



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.12.2018
COM(2018) 793 final

2018/0408 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti
su determinate questioni di bilancio e inerenti al personale in relazione all'attuazione del
trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alle decisioni previste su determinate questioni di bilancio e inerenti al personale in relazione all'attuazione del TCT, necessarie per l'avvio dei lavori del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

In seguito alla firma il TCT è applicato a titolo provvisorio in conformità all'articolo 41, paragrafo 3, dello stesso. L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo* (di seguito "Kosovo"), il Montenegro e la Serbia hanno ratificato il TCT entro il 25 ottobre 2018. Per l'Unione l'applicazione provvisoria è disposta dalla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti¹.

L'Unione europea è parte del TCT.

2.2. Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT come responsabile della gestione del TCT e della sua corretta attuazione. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare, il comitato direttivo regionale:

- a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT;
- d) per quanto riguarda gli atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT;
- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
- g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1.

- h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
- i) adotta il bilancio annuale del TCT;
- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
- k) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;
- l) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;
- m) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;
- n) in relazione a determinati atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3. Gli atti previsti del comitato direttivo regionale

Il progetto di decisione del Consiglio riguarda l'adozione, da parte del comitato direttivo regionale, di decisioni su determinate questioni di bilancio e inerenti al personale in relazione all'attuazione del trattato, necessarie per l'avvio dei lavori del segretariato permanente.

Le decisioni previste vincoleranno le parti in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 30 e 35 del TCT.

Bilancio

Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V del TCT. La quota dell'Unione ammonta all'80% del bilancio, mentre il restante 20% è a carico delle parti dei Balcani occidentali.

L'UE ha stanziato fondi per sostenere il segretariato permanente della Comunità dei trasporti mediante due decisioni, adottate rispettivamente nel 2017, per un importo di **1,0 milioni di EUR** [decisione C(2017) 5343 final del 27.7.2017, che adotta un programma d'azione multinazionale per il 2017], e nel 2018, per un importo di **2,0 milioni di EUR** [decisione C(2018) 5074 final del 31.7.2018, che adotta un programma d'azione multinazionale per il 2018]. L'importo dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione ammonta a **3,0 milioni di EUR**.

In attesa della nomina di un direttore, è stato redatto un bilancio per l'esercizio 2019, tenendo conto della progressiva copertura dell'organico del segretariato permanente. Il bilancio dovrebbe coprire i costi per l'istituzione e il funzionamento del segretariato permanente. Occorre osservare che, conformemente all'allegato I dell'accordo sulla sede tra la Comunità dei trasporti e la Serbia, quest'ultima, in qualità di paese ospitante, è tenuta a fornire gratuitamente gli uffici e il mobilio e a garantire la sicurezza del segretariato permanente. Per coprire i costi di assunzione del direttore e del vicedirettore nonché alcuni costi relativi all'istituzione del segretariato permanente, non contemplati dall'accordo sulla sede con il paese ospitante, si propone di incaricare la Commissione, su base temporanea, dell'attuazione

del bilancio. Il progetto di decisione del comitato direttivo regionale sul bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2019 e sull'attribuzione di poteri alla Commissione in qualità di autorità di bilancio figura nell'allegato I del progetto di decisione del Consiglio.

Regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale

Il regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente stabilisce norme di base per le assunzioni di tutto il personale, compresa l'alta dirigenza del segretariato permanente (direttore e vicedirettore). Si basa sulle pertinenti norme del segretariato della Comunità dell'energia, opportunamente modificate, ove necessario, per tener conto delle specificità della Comunità dei trasporti e dell'esperienza acquisita nell'ambito della Comunità dell'energia.

Il progetto di decisione del comitato direttivo regionale sul regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale figura nell'allegato II del progetto di decisione del Consiglio.

Statuto del personale del segretariato permanente

Lo statuto del personale è stato elaborato per garantire che il segretariato possa assumere personale con gli elevati livelli di competenza, efficienza e integrità richiesti dalla Comunità dei trasporti. Si ispira in larga misura allo statuto del personale del segretariato della Comunità dell'energia ed è stato modificato, ove necessario, per tener conto delle specificità della Comunità dei trasporti e dell'esperienza acquisita nell'ambito della Comunità dell'energia.

Il progetto di decisione del comitato direttivo regionale sullo statuto del personale del segretariato figura nell'allegato III del progetto di decisione del Consiglio.

Avvisi di posti vacanti per le funzioni di direttore e vicedirettore del segretariato permanente

Il direttore sarà responsabile dell'attuazione del bilancio del TCT e del corretto funzionamento del segretariato permanente. Il vicedirettore sarà responsabile delle questioni finanziarie e inerenti al personale in relazione al segretariato permanente. È importante garantire che per entrambi i posti vi siano candidati altamente qualificati ed esperti. Gli avvisi di posti vacanti stabiliscono i requisiti di conseguenza.

I progetti di decisione del comitato direttivo regionale sugli avvisi di posti vacanti per le funzioni di direttore e vicedirettore del segretariato figurano negli allegati IV e V del progetto di decisione del Consiglio.

L'avvio della procedura di assunzione del direttore permanente e del vicedirettore non impedisce, qualora ciò sia ritenuto necessario, di proporre in parallelo la nomina di un direttore ad interim che si occuperà, sino a quando non prenderà funzione il direttore permanente, di garantire una transizione agevole tra il SEETO, il cui mandato scade il 31 dicembre 2018, e la Comunità dei trasporti, e di istituire il segretariato permanente da un punto di vista tecnico.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

È importante che il comitato direttivo regionale adotti le decisioni necessarie per l'attuazione del trattato, in particolare quelle necessarie per l'avvio dei lavori del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT [COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale"].

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

Gli atti che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Al comitato direttivo regionale è conferito il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente in forza dell'articolo 30 del TCT e di nominare il direttore e uno o più vicedirettori. Inoltre, in forza dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di adottare il bilancio. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tali atti contengono elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che essi abbiano effetti giuridici.

Per quanto riguarda la nomina del direttore e del vicedirettore, la prevista decisione del comitato direttivo regionale per il momento riguarda unicamente i rispettivi avvisi di posti vacanti. Tuttavia anche tali avvisi hanno effetti giuridici, poiché fissano i criteri da rispettare durante la procedura di nomina.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Gli atti previsti sono necessari per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 del TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Data la loro natura orizzontale, gli atti previsti contemplano pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti
su determinate questioni di bilancio e inerenti al personale in relazione all'attuazione del
trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio³.
- (2) A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, dal 9 ottobre 2017 il TCT si applica a titolo provvisorio tra l'Unione, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia.
- (3) Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti ("comitato direttivo") è chiamato a adottare decisioni su determinate questioni di bilancio e inerenti al personale al fine di garantire l'attuazione del TCT.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo, poiché tali decisioni sono necessarie per l'avvio dei lavori del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione.
- (5) La prevista delega di poteri alla Commissione per l'attuazione provvisoria del bilancio della Comunità dei trasporti non altera le caratteristiche essenziali dei poteri conferiti a tale istituzione dai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti deve basarsi sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale acclusi alla presente decisione.

³ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*